

CONTENZIOSO

La produzione di documenti nel processo tributario

di **Dottryna**



Il decreto del processo tributario (D.Lgs. 546/1992) contiene delle specifiche disposizioni che regolano la produzione dei documenti, l'integrazione dei motivi della causa e la presentazione di memorie illustrative.

Al fine di approfondire questi diversi aspetti, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Contenzioso", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico la produzione di documenti.

La **produzione di documenti** nel processo tributario è regolata dall'**articolo 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992**, il quale prevede che essa possa avvenire mediante **allegazione**:

- **agli atti di parte** in cui gli stessi sono elencati (ad esempio, ricorso o controdeduzioni);
- **ad apposita nota sottoscritta dal difensore o dalla parte**, se quest'ultima sta in giudizio personalmente, da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti, se prodotti in via separata.

Innanzitutto, occorre chiarire che **sono considerati documenti**:

- le **dichiarazioni dei redditi**;
- i **processi verbali di verifica**;
- i **processi verbali di constatazione**;
- le **istanze di autotutela**;
- le **scritture private**;
- gli **atti pubblici**;
- le **dichiarazioni di terzi**;
- le **risultanze penali**;
- le **sentenze di cui si invoca il giudicato**.

Non sono considerati **documenti**, e conseguentemente possono essere prodotti senza il rispetto delle forme e dei termini previsti, gli **articoli di dottrina**, i **documenti di prassi** e i

precedenti giurisprudenziali.

La parte **non deve allegare** al ricorso i **documenti** in esso elencati al momento della **notifica del ricorso** a controparte, ma deve produrli soltanto in sede di **costituzione in giudizio**.

Occorre **vagliare attentamente la produzione** di ogni documento, in quanto lo stesso **non può essere ritirato sino alla formazione del giudicato**, anche se **pregiudizievole** per la parte che lo ha depositato, **ex articolo 25, comma 2, D.Lgs. 546/1992**.

La **parte** che produce documenti **non** ha l'**obbligo di depositare** tante copie quante sono le controparti. Tuttavia, queste ultime hanno la **facoltà di estrarre copia** dei documenti prodotti dalle altre parti, **ex articolo 25, comma 2, D.Lgs. 546/1992**.

A seguito della **sentenza n. 520/2002** della **Corte Costituzionale**, che ha dichiarato l'**incostituzionalità** dell'**articolo 22 D.Lgs. 546/1992** nella parte in cui non prevedeva la possibilità di **deposito degli atti a mezzo posta**, parte della dottrina afferma che l'utilizzo del **servizio postale** deve ritenersi ammesso **anche per il deposito dei documenti**. Tuttavia, non si rinvergono pronunce della giurisprudenza di legittimità sulla questione. Pertanto, **è preferibile evitare tale modalità di deposito**, ricordando, in ogni caso, laddove si voglia procedere in tal senso, di fare riferimento, ai fini della **tempestività della notifica**, alla **data di ricezione dei documenti** da parte della segreteria, che è la data in cui la notifica si intende perfezionata per il notificatario.

Non è previsto un **obbligo di avviso** di deposito dei documenti alle controparti. Pertanto, è opportuno che ciascuna **parte interessata si adoperi al fine di prendere visione ed estrarre copia** dei documenti prodotti da controparte.

Al **momento del ritiro** di copia dei documenti, la parte è tenuta ad **apporre data e firma "per ricevuta" sul fascicolo d'ufficio**, al fine di consentire il computo dei 60 giorni per l'eventuale integrazione dei motivi.

Ai sensi degli **articoli 22 e 23 D.Lgs. 546/1992**, i **documenti** vengono **prodotti**, in originale o in fotocopia, al momento della **costituzione in giudizio** sia dal ricorrente che dal resistente o, al massimo, **fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione ex articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992**.

Secondo l'orientamento dominante, quest'ultimo termine ha **carattere perentorio**, in quanto strumentale al contraddittorio, e, ai fini del computo del termine, **non si tiene conto né del giorno iniziale né del giorno finale**, ovvero né della data di trattazione né della data di deposito del documento.

In caso di **deposito tardivo** del documento, è opportuno che il **difensore** della parte interessata si opponga e **contesti la tardività del deposito**, chiedendo cortesemente che di ciò sia fatta **menzione nel verbale di udienza**.

Infine, si evidenzia che, a seconda del **motivo di rinvio** dell'udienza, il **termine** per il deposito dei documenti potrebbe essere **computato** con riferimento alla **data originariamente fissata o a quella nuova**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)